

CHIARIMENTI TERMINI DI EMISSIONE FE

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, con Interpello n. 389 del 24.09.2019, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai termini per l'emissione delle fatture elettroniche.

Nel dettaglio è stato dichiarato quanto segue:

1. la data di emissione della FE è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file.
2. la data riportata nel campo "Data" normalmente è sempre la data di effettuazione dell'operazione.
3. la fattura deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
4. per le **cessioni di beni** (la cui consegna risulta da ddt o da altro documento idoneo) effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto vi è la possibilità di emettere un'unica fattura ("fattura differita") entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'operazione; **sarà necessario indicare nella fattura il dettaglio delle operazioni e i riferimenti ai ddt del mese di riferimento.**
5. per le **prestazioni di servizi** (in presenza di idonea documentazione che ne attesti l'incasso, il contratto, la nota di consegna lavori e ogni altro documenti che individui con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti) effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto vi è la possibilità di emettere un'unica fattura ("fattura differita") entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione; **sarà necessario indicare nella fattura il dettaglio delle operazioni e i riferimenti ai documenti idonei di cui sopra.**

NB: In caso di **fatture differite** la data del campo "Data" potrà essere quella dell'ultima operazione effettuata oppure l'ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata la cessione di beni/prestazione di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.

ESEMPIO:

Cessioni effettuate il 10, 20 e 28 di settembre con i relativi ddt; la fattura potrà indicare nel campo "data":

- la data di almeno una delle operazioni (preferibilmente la data dell'ultima operazione) quindi il 28.09;
- sarà possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese 30.09 rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta.

In caso di fatture differite, Lo Studio chiede alla Spettabile Clientela di voler inviarle NON OLTRE il giorno 10 del mese successivo in modo da poter consegnare la documentazione contabile per la liquidazione dell'IVA entro i termini richiesti e permettere allo Studio di assolvere per tempo alle scadenze fiscali.

Lo studio rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

